



COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
PROVINCIA DI TREVISO

Regolamento generale delle ENTRATE

(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 25/02/2004)

(modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 20/12/2018)

INDICE

TITOLO I DISCIPLINA GENERALE

| | |
|---|---------------|
| Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento | pag. 3 |
| Art. 2 - Definizione delle entrate | 3 |
| Art. 3 - Regolamentazione delle entrate | 3 |
| Art. 4 - Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe | 3 |
| Art. 5 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni | 4 |
| Art. 6 - Forme di gestione delle entrate | 4 |
| Art. 7 - Soggetti responsabili delle entrate | 4 |
| Art. 8 – Termini e modalità di pagamento | 4 |
| Art. 9 - Dilazioni di pagamento | 5 |
| Art. 10 - Attività di verifica e controllo | 5 |
| Art. 11 - Attività di liquidazione, accertamento e sanzionatoria | 6 |
| Art. 12 - Sanzioni ed interessi per le entrate tributarie | 6 |
| Art. 13 - Sanzioni ed interessi per le entrate patrimoniali | 7 |
| Art. 14 - Inesigibilità ed abbandono del credito | 7 |
| Art. 15 - Rappresentanza dell'ente in giudizio. Conciliazione giudiziale | 8 |
| Art. 16 - Autotutela | 8 |
| Art. 17 - Rimborsi | 8 |

TITOLO II ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE

| | |
|--|-----------|
| Art. 18 – Principi generali | 9 |
| Art. 19 – Ambito di applicazione | 9 |
| Art. 20 - Avvio del procedimento | 10 |
| Art. 21 - Procedimento di iniziativa dell'ufficio | 10 |
| Art. 22 - Procedimento ad iniziativa del contribuente | 10 |
| Art. 23 - Atto di accertamento con adesione | 10 |
| Art. 24 - Perfezionamento della definizione | 11 |
| Art. 25 - Effetti della definizione | 11 |

TITOLO III RAPPORTI CON IL CONTRIBUENTE

| | |
|--|-----------|
| Art. 26 – Informazione del contribuente | 11 |
| Art. 27 – Istanza di interpello. | 11 |

TITOLO IV RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE

| | |
|--|-----------|
| Art. 28 – Ambito di applicazione | 12 |
| Art. 29 - Forme di riscossione coattiva | 12 |
| Art. 30 – Invito al pagamento | 12 |
| Art. 31 – Ingiunzione | 13 |
| Art. 32 – Esecuzione | 13 |
| Art. 33 – Interessi e spese per il recupero dei crediti | 13 |

TITOLO V NORME TRANSITORIE E FINALI

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Art. 34 – Norme finali | 14 |
| Art. 35 - Entrata in vigore | 14 |

TITOLO I

DISCIPLINA GENERALE

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. Il presente regolamento è adottato in conformità ai principi dettati dal D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, dal titolo III del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni, dalla L. 27/7/2000, n. 212 e da ogni altra disposizione di Legge in materia.

Art. 2 - Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali quelle derivanti dalla utilizzazione del patrimonio comunale immobiliare (demaniale, indisponibile, disponibile) e mobiliare, nonché le entrate derivanti da contributi ordinari, tariffe per l'erogazione dei servizi, vendite di prodotti, multe, ammende, oblazioni, concessioni, alienazioni di beni, sanzioni, ordinanze, recupero di spese giudiziali od altro, comprese eventuali entrate derivanti da servizi per conto terzi.

Art. 3 - Regolamentazione delle entrate

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, la gestione di ogni singola entrata può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura dell'entrata stessa.
2. Ove non venga adottato il regolamento di cui al comma 1, o per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti nonché i regolamenti adottati per quanto compatibili.

Art. 4 - Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

1. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera adottata dalla Giunta Comunale entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio (salvo diversa disposizione di legge o di regolamento), in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.
2. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati con apposita delibera che la Giunta Comunale adotta, di norma, entro i termini di approvazione del bilancio (salvo diversa disposizione di legge o di regolamento), in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato e tenuto altresì conto della funzione anche sociale dei beni pubblici. Deve inoltre essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.
3. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi vengono determinate con apposita delibera da adottarsi dalla Giunta Comunale, di norma entro i termini di approvazione del bilancio (salvo diversa disposizione di legge o di regolamento), in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano.
4. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui ai precedenti commi non siano adottate entro il termine ivi previsto, nell'esercizio successivo continuano ad applicarsi le aliquote, i canoni e le tariffe precedentemente in vigore.

Art. 5 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Le agevolazioni, le riduzioni e le esenzioni sono istituite e disciplinate dal Consiglio Comunale con i regolamenti specifici riguardanti ogni singola entrata ovvero con apposite deliberazioni.
2. L'entità di ciascuna agevolazione o riduzione potrà essere oggetto di periodica revisione da parte della Giunta Comunale, che potrà variarla qualora ritenuta inadeguata al raggiungimento dell'obiettivo che la stessa si prefigge, o per l'esigenza di garantire l'equilibrio di bilancio.
3. Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore dei regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui al comma 1 prevedano la possibilità di ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, queste sono applicabili soltanto previo recepimento nei regolamenti o con specifica deliberazione consiliare, con la sola eccezione del caso in cui la previsione di legge abbia efficacia immediata.

Art. 6 - Forme di gestione delle entrate

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, per ciascuna di esse o in relazione alla categoria, riguardo alla riscossione e, anche disgiuntamente, alle attività di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:
 - a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli articoli 30, 31, 32 e 33 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
 - b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 113 comma 1, lettera c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 - c) affidamento in concessione, ai sensi di legge, ai soggetti iscritti nell'Albo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 o alle Società per Azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale (art. 113 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'Albo sopra richiamato o alle società miste per la gestione presso altri Comuni o ai concessionari di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.
2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e garantire, per i cittadini, condizioni di eguaglianza.
3. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini negli organi di gestione delle aziende nonché delle società miste costituite o partecipate in conformità alle disposizioni legislative vigenti.
4. Nel caso di riscossione in economia, la Giunta Comunale, su proposta motivata del funzionario responsabile, può affidare a terzi, con convenzione, le attività di supporto degli uffici per lo svolgimento delle procedure materiali e nella gestione delle entrate di rispettiva competenza.

Art. 7 - Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili della gestione delle singole entrate del Comune i funzionari responsabili dei servizi, ai quali le stesse risultano affidate nel piano esecutivo di gestione.
2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento, sanzionatoria, e di apposizione del visto di esecutività sulle ingiunzioni emesse ai sensi del R.D. 14.1.1910, n. 639. Per le entrate tributarie e per le sanzioni della Polizia Municipale, il visto di esecutività sui ruoli è posto dal funzionario responsabile.
3. Qualora venga deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446 anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti gestori debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse, con i poteri di cui ai commi precedenti.

Art. 8 – Termini e modalità di pagamento

1. Se non diversamente stabilito dal regolamento specifico dell'entrata e se le scadenze di

pagamento non sono espressamente indicate nell'atto che comunica gli importi da versare, il termine per effettuare il versamento delle entrate comunali è fissato in via generale di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

2. Ferme restando le eventuali diverse modalità eventualmente previste dalla legge o dall'eventuale regolamento disciplinante la singola entrata, qualsiasi somma spettante al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:
 - a) versamento diretto alla Tesoreria comunale;
 - b) versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifiche entrate, e negli altri casi nel conto corrente postale generale intestato al Comune - Servizio di Tesoreria;
 - c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari, tramite istituti bancari e creditizi, a favore della Tesoreria Comunale.
3. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lettera c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato formalmente impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa «valuta fissa per il beneficiario» per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo ed in ogni caso informando dell'operazione il Comune.

Art. 9 - Dilazioni di pagamento

1. Per i debiti di natura tributaria e non tributaria, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti locali, possono essere concesse, a specifica domanda scritta, motivata ed idoneamente documentata, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - a) durata massima: ventiquattro mesi;
 - b) importo dovuto non inferiore ai 250 euro; al di sotto di tale limite possono essere concesse dilazioni solo per straordinari e documentati stati di necessità;
 - c) decadenza dal beneficio concesso, in caso di mancato pagamento, alla scadenza, anche di una sola rata, salvo che il ritardo, per massimo una volta nel corso del piano di rateazione, sia dovuto a cause di forza maggiore idoneamente documentate;
 - d) applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi e dai regolamenti locali disciplinanti ogni singola entrata;
 - e) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.
2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni e dilazioni di pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.
3. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione di interessi.
4. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati al precedente comma 1 ad eccezione della durata massima che può arrivare fino a 60 mesi, soltanto previo versamento di un importo non inferiore al 20% delle somme complessivamente dovute.

Art. 10 - Attività di verifica e controllo

1. I funzionari responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dal Comune provvedono all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico dell'utente o del contribuente dalle leggi e dai regolamenti. Ove occorra, i funzionari responsabili possono avvalersi della collaborazione degli altri uffici del Comune in particolare per sopralluoghi o verifiche esterne.
2. Le attività di cui al precedente comma possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, a terzi in conformità ai criteri stabiliti all'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n.446.
3. La Giunta Comunale, su proposta motivata del funzionario responsabile, può affidare a terzi, con

convenzione, ogni attività di supporto degli uffici o di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata.

Art. 11 - Attività di liquidazione, accertamento e sanzionatoria

1. Gli atti o provvedimenti di liquidazione, di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni devono essere motivati. Devono inoltre indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la loro emissione e devono tassativamente contenere:
 - a) l'indicazione del funzionario responsabile e dell'ufficio a cui rivolgersi per ottenere informazioni complete in merito al provvedimento o chiedere un riesame, anche nel merito, dell'atto in sede di autotutela;
 - b) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere contro il provvedimento emesso.
 - c) qualora la motivazione del provvedimento faccia riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che questo non ne riproduca il contenuto essenziale in relazione ai presupposti del provvedimento emesso.
2. Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dal messo comunale o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria che patrimoniale, nel caso di affidamento del servizio in concessione a terzi, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.
4. Qualora sussistano incertezze sugli elementi posti a base dell'accertamento o su aspetti rilevanti della dichiarazione che il contribuente è tenuto a presentare e dalla quale consegue il pagamento di un tributo, il Comune, prima di procedere all'emissione di provvedimenti di accertamento, deve invitare il contribuente a fornire i chiarimenti necessari, ad esibire o trasmettere atti, documenti, questionari, ecc. nel termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta.
5. Le richieste di cui al comma 4 non possono riguardare fatti o notizie desumibili da atti in possesso di altre pubbliche amministrazioni indicate dal contribuente.

Art. 12 - Sanzioni ed interessi per le entrate tributarie

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono previste dalla legge, con i Decreti Legislativi nn. 471 – 472 – 473 del 23.12.97, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del funzionario responsabile di cui all'art.7
3. Non sono irrogate sanzioni quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale che, di fatto, non costituisce ostacolo all'attività di accertamento.
4. Il contribuente che non risponde o risponde in modo parziale o inesatto all'invito di cui all'art.11 comma 4, è punito con la sanzione di legge prevista per ciascun tributo per le violazioni formali o, in mancanza dalla sanzione per le violazioni ai regolamenti comunali, nei limiti di legge. La medesima sanzione è applicata ai contribuente che, tenuto a farlo, omette di dichiarare, o dichiara in modo errato o parziale, dati indispensabili all'ufficio per esercitare le sue funzioni di accertamento o di controllo sugli importi dovuti.
5. La Giunta Comunale, con proprio motivato provvedimento improntato ai principi della collaborazione e della buona fede nel rapporto con i contribuenti, può stabilire la temporanea non applicazione o l'applicazione parziale di sanzioni ed interessi per fatti od omissioni verificatisi a fronte di determinati eventi eccezionali o in conseguenza di ritardi, omissioni od errori dell'Amministrazione stessa.
6. Gli interessi per la riscossione ed il rimborso di ogni tributo sono dovuti, per ogni semestre compiuto, nelle seguenti misure, anche con effetto retroattivo, fatta salva ogni diversa

disposizione, anche più favorevole per il contribuente, successivamente stabilita da provvedimenti legislativi o regolamentari in proposito:

- a) 4,5% dal 01/01/1993 al 31/12/1993;
- b) 3,0% dal 01/01/1994 al 31/12/1996;
- c) 2,5% dal 01/01/1997.

Art. 13 - Sanzioni ed interessi per le entrate patrimoniali

1. Salvo diversa disposizione di legge o di regolamento specifico, nel caso di omesso, parziale o ritardato versamento di somme non aventi natura tributaria entro la scadenza fissata o determinata in base all'art. 8, comma 1, si applica la sanzione del 30% sull'importo non versato o tardivamente versato, con un massimo di € 500, oltre agli interessi legali.
2. Sulle somme tardivamente versate, a condizione che il pagamento sia eseguito entro 10 giorni dalla scadenza, sono applicati esclusivamente gli interessi legali.
3. Oltre i 10 giorni ed entro i 30 giorni dalla scadenza, il debitore può regolarizzare il versamento mancante versando contestualmente un ottavo della sanzione di cui al comma 1, oltre agli interessi; oltre i 30 giorni e dentro 1 anno dalla scadenza il debitore può regolarizzare il versamento mancante versando contestualmente un sesto della sanzione di cui al comma 1, oltre agli interessi. Dell'avvenuto ravvedimento, il debitore ne dà comunicazione all'ufficio competente.
4. La Giunta Comunale, con proprio provvedimento motivato da ragioni di opportunità e di corretto rapporto con gli utenti, può stabilire la temporanea non applicazione o l'applicazione parziale di sanzioni ed interessi per fatti od omissioni verificatisi a fronte di determinati eventi eccezionali o in conseguenza di ritardi, omissioni od errori dell'Amministrazione stessa.
5. La contestazione riguardante sia l'omissione totale o parziale che il ritardato pagamento di somme non aventi natura tributaria è effettuata con provvedimento, anche cumulativo, del funzionario responsabile di cui all'art. 7, fissando anche il termine per adempiere, che è di 60 giorni dalla notifica, se non diversamente stabilito da leggi o regolamenti specifici.
6. Eventuali ulteriori penalità o sanzioni accessorie potranno essere disposte e disciplinate dagli appositi regolamenti che riguardano le singole entrate.
7. Sulla riscossione e sui rimborsi delle entrate patrimoniali si applica il tasso di interesse legale calcolato in base ai giorni.

Art. 14 - Inesigibilità ed abbandono del credito

1. Qualora, nonostante l'attivazione delle procedure previste per il recupero del credito, risulti la materiale impossibilità totale o parziale di introitare le somme, il funzionario responsabile dell'entrata potrà disporre la riduzione della somma non recuperata, anche definendo mediante transazione l'importo con l'utente, o procedere con l'annullamento dell'accertamento dell'entrata. Per crediti riferiti ad un singolo debitore di importo superiore a € 3.000, prima della transazione o dello stralcio, il funzionario dovrà acquisire il preventivo parere della Giunta Comunale.
2. E' stabilito in € 10 il limite al di sotto del quale non si procede, senza necessità di attivare alcun procedimento, al recupero delle somme non versate da qualsiasi debitore e non si attiva la procedura di rimborso da parte del Comune.
3. Per importi superiori ad € 5 ed al di sotto del limite di cui al comma 1, si potrà dar corso a recuperi o rimborsi solo congiuntamente a successivi atti o documenti emessi indipendentemente dall'importo in questione e nei quali possa essere effettuata la compensazione.
4. Il limite di cui al comma 2, nel caso di importi dovuti per più periodi inferiori all'anno, si applica al totale degli importi riferiti all'anno solare.
5. Si prescinde dal limite di cui al comma 2 nel caso in cui si debbano recuperare somme riferite a molteplici parziali omessi versamenti, anche se avvenuti in diverse annualità.
6. Il limite di cui al comma 2 potrà essere periodicamente rivisto ed aggiornato con provvedimento di Giunta Comunale, qualora dalla stessa ritenuto inadeguato agli obiettivi di efficacia, efficienza ed

economicità nella gestione delle entrate.

Art. 15 - Rappresentanza dell'ente in giudizio e conciliazione giudiziale

1. Nelle controversie giudiziarie alle quali l'Ente abbia deliberato di intervenire, il funzionario responsabile del tributo, qualora delegato dal Sindaco, è, di norma, l'organo di rappresentanza del Comune, limitatamente al giudizio di primo grado.
2. Egli può anche accedere, qualora lo ritenga opportuno e comunque fino al limite di valore di € 3.000, alla conciliazione giudiziale proposta dalla parte ai sensi e con gli effetti dell'art.48 del Decreto Legislativo 31.12.1992, n.546 e successive modificazioni. Nel caso il limite di valore ecceda € 3.000, il funzionario responsabile del tributo deve acquisire la preventiva obbligatoria autorizzazione della Giunta Comunale prima di accedere alla conciliazione.
3. Per ogni conciliazione intervenuta, il funzionario responsabile relaziona, periodicamente, alla Giunta Comunale motivando analiticamente sulla sua opportunità per l'Ente, in fatto e in diritto.

Art. 16 - Autotutela

1. Il Comune, con motivato provvedimento del funzionario responsabile del servizio, può procedere all'annullamento dell'atto o dell'imposizione, in tutto o in parte, senza necessità di istanza di parte, in qualsiasi momento, anche in pendenza di giudizio o se trascorsi i termini per l'impugnabilità, nei casi in cui l'illegittimità o l'infondatezza dell'atto o dell'imposizione appaiano evidenti quali ad esempio:
 - a) errore di persona;
 - b) evidente errore logico o di calcolo;
 - c) errore sul presupposto del tributo, canone, tariffa o corrispettivo;
 - d) doppia imposizione;
 - e) mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione, successivamente sanata non oltre i termini di decadenza;
 - g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi erroneamente negati o non considerati;
 - h) palese errore materiale del contribuente, inequivocabilmente riconoscibile dall'ufficio.
2. Non si procede all'annullamento d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole all'Amministrazione.
3. Il Comune, con motivato provvedimento del responsabile del servizio, può altresì procedere alla revoca dell'imposizione, anche senza istanza di parte, qualora, con riferimento ai criteri di economicità ed efficacia che devono ispirare l'azione amministrativa, emerga l'opportunità di non continuare la lite o di abbandonare la pretesa di riscossione del tributo, canone, tariffa e quant'altro, e tenuto conto:
 - a) della probabilità di soccombenza del Comune, anche in riferimento ad eventuali ipotesi similari conclusesi negativamente;
 - b) del valore della lite, del costo della difesa e del costo in caso di soccombenza.
4. Dell'eventuale annullamento è data comunicazione al contribuente nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso.
5. Qualora l'importo complessivo dell'atto superi la somma di € 3.000 l'adozione del provvedimento di annullamento o di revoca è subordinata al preventivo, obbligatorio e vincolante parere della Giunta Comunale.

Art. 17 - Rimborsi

1. Il contribuente che ha erroneamente versato somme o ha versato a fronte di provvedimenti poi rettificati in tutto o in parte dall'Amministrazione ha diritto al rimborso delle somme versate e non dovute.
2. Salvo diversa specifica disposizione di legge o di regolamento, il rimborso deve essere chiesto

entro 5 anni dalla data in cui è stato effettuato il versamento, con domanda redatta in carta semplice dal contribuente e completa di tutta la documentazione necessaria per una corretta istruttoria.

3. L'ufficio competente all'esame del domanda di rimborso è l'ufficio al quale fa riferimento la relativa entrata, ed è tenuto a rispondere entro 90 giorni dalla presentazione della domanda completa di tutti i documenti necessari, salvo diverso termine previsto per specifiche entrate. Decorso tale termine la domanda di rimborso si intende respinta ed il contribuente può ricorrere contro il silenzio-rigetto formatosi.
4. Nel caso di somme versate per atti annullati o rettificati in sede in autotutela, o qualora emerga da elementi certi in base ai dati in possesso del Comune, il rimborso può essere disposto d'ufficio senza necessità dell'istanza del contribuente.
5. Qualora il diritto al rimborso emerga da elementi forniti dal contribuente e non direttamente ed inequivocabilmente desumibili dall'ufficio, sulle somme rimborsate si applicano gli interessi a decorrere dalla data di presentazione della domanda; negli altri casi gli interessi decorrono dalla data del versamento o, se successivo, dal momento in cui emerge il diritto al rimborso. Il saggio di interesse applicato è quello previsto dall'articolo 12, comma 6, per i tributi e dall'art. 13, comma 7, per le entrate patrimoniali.

TITOLO II

ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE

Art. 18 – Principi generali

1. Il Comune di Volpago del Montello, nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate anche tributarie, introduce, nel proprio ordinamento, l'istituto di accertamento con adesione, applicabile a tutti i tributi comunali, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218. L'obiettivo è quello di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione al fine di ridurre il possibile contenzioso.
2. La competenza alla definizione dell'accertamento con adesione è dell'ufficio al quale fa capo la gestione dell'entrata, con atto conclusivo a firma del responsabile o suo sostituto.

Art. 19 – Ambito di applicazione

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti sostanziali sui presupposti per il versamento e non si estende agli atti dell'ufficio di mera liquidazione di entrate o tributi conseguente all'attività di controllo formale.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali la quantificazione del versamento è determinabile sulla base di elementi certi.
3. L'accertamento può essere richiesto e definito anche con l'adesione di uno solo dei coobbligati al versamento, qualora agisca in rappresentanza di tutti gli altri.
4. L'ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve peraltro tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto tra costi e benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
5. L'ufficio, inoltre, qualora rilevi, dopo la conclusione dell'accertamento con adesione, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento

nell'esercizio dell'autotutela.

Art. 20 - Avvio del procedimento

1. Il procedimento è avviato, di norma, dall'ufficio competente con un invito a comparire nel quale sono indicati:
 - a. gli elementi identificativi dell'atto, della eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione.
 - b. il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Il procedimento può, nei casi previsti dal successivo art. 22 comma 1, presentare istanza per attivare il procedimento di accertamento con adesione indicando gli elementi identificativi dell'eventuale atto, denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio, anche telematicamente, formula l'invito a comparire, fissando giorno e luogo.

Art. 21 - Procedimento di iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. La partecipazione del contribuente invitato al procedimento di cui al comma 1, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile. , così come l'avvio del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
3. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito alla definizione dell'accertamento con adesione.

Art. 22 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente, al quale non sia stato notificato un invito di cui all'art. 21 comma 1, può formulare in qualunque momento, purché anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo massimo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
4. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, potranno essere prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
5. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione, salvo che il contribuente non comunichi entro dieci giorni dalla mancata presentazione che l'assenza è imputabile a gravi e documentati impedimenti.
6. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte dell'ufficio competente.

Art. 23 - Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare un verbale di accertamento con adesione che va sottoscritto dal

contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile dell'Ufficio o suo sostituto, consegnandone una copia al contribuente.

2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché, se possibile, la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 24 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Qualora il tributo oggetto dell'adesione venga riscosso tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

Art. 25 - Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione dell'obbligazione pecuniaria che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione consente all'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi solo nel caso in cui la definizione riguardi accertamenti parziali o nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.
4. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento con adesione si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge .

TITOLO III

RAPPORTI CON IL CONTRIBUENTE

Art. 26 – Informazione del contribuente

1. Il Comune deve assumere ogni utile iniziativa, anche mediante informazione per via telematica, in modo da consentire che i contribuenti abbiano una tempestiva, completa e agevole conoscenza delle disposizioni tributarie che il Comune stesso, di volta in volta, approva o modifica.
2. Il Comune adotta tutti gli accorgimenti ed interventi possibili tesi ad incrementare e favorire l'utilizzo della gestione per via telematica delle pratiche, fornendo tramite posta elettronica tutte le informazioni generiche, gli stampati e la modulistica necessaria al richiedente. Compatibilmente con le norme a tutela della riservatezza dei dati, informazioni specifiche potranno essere trasmesse solo ai contribuenti che ne fanno espressa richiesta scritta indicando l'indirizzo di posta elettronica al quale essere contattati.

Art. 27 – Istanza di interpello

1. Ciascun contribuente può sottoporre all'Ufficio Tributi quesiti scritti (istanza di interpello) concernenti l'applicazione di tributi a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione della norma.
2. Nell'istanza il contribuente deve esporre chiaramente, oltre ai dati anagrafici e al recapito ove inoltrare la risposta, l'interpretazione da lui ritenuta corretta e il conseguente comportamento che intende adottare.
3. L'istanza dovrà essere presentata prima di porre in essere il comportamento prospettato dal

contribuente. La presentazione dell'istanza non ha alcun effetto sospensivo né per quanto riguarda le eventuali scadenze e i correlati adempimenti né per quanto riguarda la decorrenza dei termini di decadenza. Non comporta, inoltre, l'interruzione o la sospensione di termini di prescrizione.

4. La risposta dell'Ufficio, deve essere scritta e motivata, può essere resa anche per via telematica, e vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.
5. Il parere dell'Ufficio deve essere formulato entro 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda. In assenza di risposta entro detti termini, si intendono automaticamente condivisi l'interpretazione o il comportamento del contribuente.
6. Qualora si rendesse necessario per una corretta valutazione del caso, l'Ufficio potrà chiedere la produzione di documenti che non siano già in possesso dell'Amministrazione Comunale. In questo caso il termine di 90 giorni decorre dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
7. Qualora, successivamente, l'orientamento dell'Ufficio dovesse cambiare o la normativa dovesse disporre diversamente rispetto all'interpretazione convenuta, ovvero nel caso in cui la risposta dovesse essere fornita oltre il termine di 90 giorni, potrà essere recuperata solo l'imposta eventualmente dovuta, senza l'irrogazione di sanzioni né l'applicazione di interessi.

TITOLO IV

RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE

Art. 28 – Ambito di applicazione

1. Le procedure disciplinate dal presente titolo si applicano a tutte le entrate patrimoniali così come definite dall'articolo 2, secondo comma, del presente regolamento.
2. Sono altresì applicate, compatibilmente con le specifiche disposizioni legislative che regolano la materia e le procedure di rilevazione e riscossione, alle entrate tributarie ed ai proventi derivanti da contravvenzioni della Polizia Municipale.

Art. 29 - Forme di riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle entrate, gestita direttamente dal Comune o affidata ad altri soggetti, avviene di norma mediante ingiunzione con le modalità stabilite dal R.D. 14.1.1910, n. 639.
2. Qualora tale procedura possa risultare per qualsiasi motivo intempestiva, inefficace o comunque tale da incutere timore per la riscossione di una entrata, il Funzionario responsabile dell'entrata potrà, in via temporanea ed eccezionale con proprio provvedimento motivato, ricorrere ad altre procedure di riscossione coattiva: mediante ruolo, con affidamento al concessionario della riscossione, mediante procedimento con giudice ordinario o ad altre forme consentite dalla legge. La notifica dell'ingiunzione di cui al primo comma non preclude il ricorso alle suddette forme alternative di riscossione coattiva.
3. I crediti dell'amministrazione le cui condizioni di esigibilità non derivino da fonti, atti o parametri predeterminati, per le quali non sia possibile l'emissione di ingiunzione di cui al R.D. 14.1.1910, n. 639, sono riscossi mediante ricorso al procedimento con giudice ordinario.

Art. 30 – Invito al pagamento

1. L'ufficio competente per la gestione dell'entrata, verificato il mancato rispetto della scadenza di pagamento, provvede a mettere in mora il debitore inviando un invito al pagamento contenente:
 - a) l'importo e la causale della somma dovuta, comprensiva degli interessi legali decorrenti dalla scadenza del pagamento e delle spese postali o di notifica;
 - b) le modalità di pagamento;
 - c) il termine per adempiere, normalmente stabilito in gg. 30 dalla data di notifica, salvo in caso in cui la necessità di tempi celeri richieda una scadenza più breve;

- d) l'avvertimento che trascorso inutilmente tale termine sarà dato corso alle procedure di riscossione coattiva di cui agli articoli seguenti.
2. Il suddetto invito al pagamento viene notificato all'interessato tramite messo comunale o tramite raccomandata con avviso di ricevimento, con costi a carico del contribuente;
 3. Oltre agli interessi di legge e alle spese di notifica, con il presente atto si applicano le sanzioni e le maggiorazioni dell'importo in via capitale e gli interessi di mora in ragione del ritardo nell'adempimento previste per legge o regolamento delle specifiche entrate o, in mancanza, dall'articolo 13 del presente regolamento.
 4. Il funzionario responsabile dell'entrata può prescindere dall'invio del presente invito qualora, per ragioni di tempestività o per qualunque altra ragione che possa far temere per la riscossione dell'entrata, ritenga opportuno procedere direttamente con l'ingiunzione di cui all'articolo successivo.

Art. 31 – Ingiunzione

1. In caso di inadempimento alla richiesta di pagamento e messa in mora, a fronte di crediti certi, liquidi ed esigibili, l'ufficio competente predispone il provvedimento ingiuntivo nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. n. 639/1910.
2. L'ingiunzione deve essere emessa per la somma indicata nella lettera di messa in mora, oltre agli interessi legali maturati e alle eventuali sanzioni, delle spese legali, postali o di notifica, dell'invito di pagamento e dell'ingiunzione.
3. Restano salve le diverse sanzioni e maggiorazioni previste da specifiche disposizioni di legge o regolamento.
4. L'Ufficio accertatore trasmetterà l'originale e una copia dell'ingiunzione all'Ufficiale Giudiziario o al Messo notificatore addetto all'organo giudiziario competente, per la notifica.

Art. 32 – Esecuzione

1. In caso di mancato pagamento nei 30 gg. successivi alla notifica dell'ingiunzione l'ufficio accertatore procederà, salvo sospensione accordata in sede di opposizione all'esecuzione sui beni del debitore, ai sensi dell'art. 5 e seguenti del R.D. 639/1910, ovvero secondo l'art. 474 e seguenti del c.p.c.
2. Pendendo opposizione, tuttavia, il suddetto Servizio potrà valutare di procrastinare l'esecuzione alla definizione del giudizio.
3. Il comune potrà avvalersi per le procedure esecutive di un ufficiale della riscossione appositamente nominato, anche non dipendente dell'Ente.
4. Per quanto riguarda l'asporto, la custodia e la vendita dei beni mobili eseguiti, anche registrati, il Comune può stipulare un'apposita convenzione con l'Istituto di Vendite Giudiziarie.

Art. 33 – Interessi e spese per il recupero dei crediti

1. Ai sensi e per gli effetti delle norme in vigore, gli interessi sulle somme a credito dell'Amministrazione Comunale vengono così determinati:
 - a) interessi legali (art. 1282 c.c.) al saggio vigente tempo per tempo. I crediti liquidi ed esigibili producono interessi di pieno diritto a decorrere dalla scadenza di pagamento. Essi verranno indicati nell'invito al pagamento e dovranno essere corrisposti unitamente al capitale ed alle eventuali sanzioni nel termine indicato.
 - b) Interessi di mora pari al saggio legale tempo per tempo vigente. Gli interessi moratori decorrono dalla data di scadenza del termine indicato nell'invito al pagamento.
 - c) Interessi di dilazione pari al tasso legale su base annua. Gli interessi di dilazione verranno calcolati in base al piano di rateizzazione concesso.
2. Tutte le spese sostenute direttamente dal Comune per il recupero dei propri crediti, spese postali e di notifica, spese legali e giudiziarie, sono poste a carico del contribuente insolvente. Qualora il

Comune si avvalga di soggetti esterni per operazioni relative al recupero dei crediti, la quota delle spese imputabili al contribuente insolvente viene disciplinata mediante convenzione, se non definite per legge o regolamento .

TITOLO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 34 – Norme finali e transitorie

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare generale non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.
3. Non sono sanzionabili sulla base del presente regolamento fatti od omissioni verificatisi antecedentemente alla data di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Art. 35 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2004.

Quadro normativo di principale riferimento:

- 1) *D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.*
- 2) *D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 – Titolo III - riordino della disciplina dei tributi locali - Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 dicembre 1997, n. 298, S.O.*
- 3) *L. 27 luglio 2000, n. 212 - Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente - Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 luglio 2000, n. 177.*
- 4) *Cost. 27 dicembre 1947.- Costituzione della Repubblica Italiana - Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1947, n. 298, ediz. straord. L'art. 23 recita "Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge".*
- 5) *D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 - Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, L. 4 ottobre 1986, n. 657 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 febbraio 1988, n. 49, S.O.*
- 6) *D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito - Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 ottobre 1973, n. 268, S.O. n. 2.*
- 7) *D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 - Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1998, n. 5, S.O.*
- 8) *D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 - Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1998, n. 5, S.O.*
- 9) *D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473 - Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1998, n. 5, S.O.*
- 10) *R.D. 14 aprile 1910, n. 639 -Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato - Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre 1910, n. 227. Disciplina, tra l'altro, la riscossione coattiva delle entrate a mezzo di Ufficiale Giudiziario.*
- 11) *D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della L. 30 dicembre 1991, n. 413 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 gennaio 1993, n. 9, S.O.*
- 12) *D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 - Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale - Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 luglio 1997, n. 165.*